

CASSAZ. SEZ. 1 SENT. 4445 DEL 25/11/76

Qualora al direttore di lavori edilizi dati in appalto sia corrisposto il maggior compenso, di cui all'art.17 della legge n.143 del 1949 (tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), per avere la direzione dei lavori richiesto un impegno personale maggiore del normale, il giudice di merito - chiamato a decidere sulla responsabilità per vizi dell'opera - deve accertare se tra i compiti affidati al direttore stesso rientrasse, oltre all'alta sorveglianza, compiuta non giornalmente, sulla esecuzione dell'opera, anche il controllo continuo dei lavori e della qualità dei materiali impiegati, compiti non assolvibili con la semplice nomina, a proprie spese, di un assistente.